



**COMMISSIONE GEOTECNICA
SERVIZIO "GEOTECNICA ON-LINE"**

A) Attività di consulenza della Commissione:

L'attività di consulenza della Commissione verso gli iscritti all'Ordine è attiva ed avviene, in attesa del rinnovo del sito web da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine, mediante l'utilizzo della seguente e-mail:

geotecnica@ordineingegneri.ud.it

Il servizio, geotecnica on-line, non ha lo scopo di fornire una vera e propria consulenza ai professionisti, bensì mira a condividere con i colleghi ingegneri l'interesse per le problematiche di tipo geotecnico, fornendo semmai un'accessibile strumento di formazione ed aggiornamento professionale

B) Quesito ricevuto in data 13/12/2012: "classificazione viabilità e classe d'uso di opere costruite in vicinanza di strade"

Preso atto che all'oggi non sono state ancora identificate sul territorio le strade con funzionalità specifica in caso di emergenza, ne consegue che tutte le opere legate alla viabilità, quali ad esempio i muri di sostegno, debbano essere progettate come strategiche.

Sulla base di questo semplice ragionamento il progettista fino ad oggi si è trovato a dover calcolare le grandi opere come i muretti di recinzione su strade isolate, sempre in classe IV.

Tuttavia la Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici ha espresso, con riferimento a un caso specifico, il parere del 04/06/2012 pubblicato sul sito della regione secondo il quale:

- qualora non risultino ancora individuate, nel comune interessato, le strade comunali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

- se la strada non serva edifici e opere elencati agli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Regione 27.07.2011, n. 0176/Pres.

allora l'opera può essere progettata in classe II.

Il contrasto di quanto espresso rispetto al principio generale di cui sopra, crea, di fatto, un precedente che pone il progettista in dubbio su quale debba effettivamente essere la classe da adottare in fase di calcolo.

Vorrei sottolineare come, discutendo di questo tema con alcuni colleghi, siano emerse diverse interpretazioni in merito ed in particolare:

- c'è chi ritiene che il parere apra la strada ad un inquadramento "non strategico" di tutte le opere che rispettano i requisiti in esso espressi;

- c'è chi ritiene che tali requisiti possano essere formalizzati tramite asseverazione da parte del comune che in questo modo declassa o meno le strade del suo territorio in assenza di un piano più organico;



COMMISSIONE GEOTECNICA SERVIZIO "GEOTECNICA ON-LINE"

- c'è chi sostiene che nulla è cambiato e che in mancanza di una più esplicita definizione dei piani di emergenza tutte le opere vanno considerate di IV categoria.

Mosso da spirito di confronto e consapevole che il tema è controverso al punto che sembra non esserci mai un interlocutore adatto a fare sufficiente chiarezza, con la presente sono a chiedere un vostro commento su quanto sopra esposto.

C) Risposta al quesito ricevuto in data 13/12/2012:

A seguito della ricezione del quesito sopra riportato è stata aperta una discussione interna alla Commissione con successiva attivazione di contatti all'interno dell'Organismo Tecnico Interno alla Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici - Servizio Edilizia di Udine per cercare di dirimere la questione.

Infatti mentre da un lato la normativa nazionale (D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008) risulta essere chiara, individuando precisamente la classificazione delle strade dal punto di vista della sicurezza nei riguardi di un evento sismico (vita nominale e classi d'uso), dall'altro la norma regionale (L.R. 16/2009 e relativo regolamento) risente di una classificazione che dà luogo ad interpretazioni.

La normativa nazionale suddivide le costruzioni inerenti alla viabilità secondo 3 possibili vite nominali e 4 possibili classi d'uso, combinando Vita nominale e Classe d'uso si perviene alla corretta definizione della sicurezza nei riguardi di un evento sismico da assegnare alla determinata opera da realizzarsi.

Il DPGR 0176/Pres, Regolamento di attuazione della L.R. 16/2009 menziona le strade solo in merito alla possibile appartenenza alla classe d'uso IV; per tutte le strade che non rientrano nella casistica definita dal Regolamento Regionale, vale la classificazione nazionale. Ad esempio: le "reti viarie extraurbane", nello specifico le strade provinciali, che non fossero "individuate nei piani di Protezione Civile", sono comunque da classificarsi in Classe d'Uso III ai sensi del punto 2.4.2. del D.M. 14/01/2008.

Si sottolinea che, nell'elenco del DPGR 0176/Pres, vi è una significativa elevazione di classe sismica delle strade della nostra regione (strade statali e regionali) rispetto all'elenco di cui al D.M. 14/01/2008.

Quindi, tutte le strade e le opere d'arte connesse devono comunque soddisfare a tale elencazione.

Venendo al nocciolo della questione, per poter dimostrare che una strada (provinciale, comunale) non è strategica ai fini delle finalità della Protezione Civile, una soluzione, al momento condivisa dalla Direzione Centrale - Servizio dell'Edilizia di Udine sopra citata, è quella di presentare, allegata al progetto strutturale, una dichiarazione dell'Ente Proprietario della strada (Sindaco, Presidente della Provincia...) che attesti:

- a) che il Comune (Provincia...) ha un Piano di Protezione Civile (NB: condiviso con la Protezione Civile Regionale) e che in tale piano non è inserita la viabilità oggetto del progetto;
- b) che il Comune (Provincia...) non ha un Piano di Protezione Civile ma, comunque, ritiene tale strada non primaria per le finalità di Protezione Civile del territorio e non al servizio di opere di classe IV. Tale dichiarazione deve essere inoltrata per conoscenza anche alla Protezione Civile Regionale.



**COMMISSIONE GEOTECNICA
SERVIZIO "GEOTECNICA ON-LINE"**

Ovviamente, non si può considerare valida una dichiarazione del tipo b) quando interessi una strada statale regionale, pur nell'ambito del territorio comunale.

Si ribadisce che tale dichiarazione deve essere contestuale alla presentazione del progetto quindi sarebbe meglio, da parte del progettista, approfondire la questione con l'Ente proprietario della strada già nelle fasi di progettazione preliminare.

Si ricorda invece che le strade di minore importanza (interpoderali, ad esempio) non rientrano tra quelle per cui necessita l'iter sopra descritto.

Si vuole altresì ricordare che, allo stato attuale, sempre da quanto si è potuto appurare presso la Direzione Centrale - Servizio dell'Edilizia di Udine sopra citato, l'indirizzo dell'Organismo Tecnico è quello di considerare le opere che interferiscono con strutture di classe superiore a quella di progetto come appartenenti alla stessa classe della struttura che devono proteggere/sostenere/affiancare (ad esempio, la struttura di uno scantinato sul cui perimetro corre una strada in classe IV, deve avere la medesima classe della strada).

Sull'argomento sollevato dal quesito è stata, più volte e da più parti, sollecitato un parere definitivo alla Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici (che possa anche uniformare l'indirizzo di tutti i 4 Organismi Tecnici presenti in regione) che peraltro, ad oggi, non risulta ancora pervenuto.